



Bisceglie, 03.06.2021

Obbligo di pubblicazione degli aiuti e contributi pubblici:

La L. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul sito internet aziendale, dell'elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:

- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa, pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell'anno precedente.

Qualora l'aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.





Studio Commerciale Dott. Francesco Pedone

Revisore Legale

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" di cui all'articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma,

**INDICANDO L'ESISTENZA DI TALI AIUTI, SENZA FORNIRE LE INFORMAZIONI
DETTAGLIATE**

La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione:

- la SANZIONE AMMINISTRATIVA pecuniaria pari "*all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro*";
- la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Dott. Francesco Pedone

